

Codice DB1412

D.D. 27 febbraio 2014, n. 429

VCPO229 - Demanio idrico fluviale - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI - Concessione demaniale in sanatoria per il ponte a servizio della Strada Provinciale n. 66 sul Torrente Rovasenda al confine con la Provincia di Biella, in Comune di Rovasenda (VC).

Visto che in data 04/09/2013 (a nostro protocollo n.57512/DB14.12 del 10/09/2013) l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, Settore Viabilità e Protezione Civile ha trasmesso al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli l'istanza dell'Ing. Marco Acerbo - in qualità di Responsabile del Servizio Viabilità della Provincia di Vercelli con sede in Via San Cristoforo n. 3 a Vercelli - Codice Fiscale 80005210028 - volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica per i lavori di consolidamento statico del ponte a servizio della Strada Provinciale n. 66 sul Torrente Rovasenda, al confine con la Provincia di Biella, in Comune di Rovasenda (VC);

visto che con Determinazione Dirigenziale n. 2541 del 28/10/2013 (pratica n. 2375) la Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli emanava la propria autorizzazione idraulica, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

visto che l'attraversamento in oggetto non risulta censito tra i fascicoli trasferiti dall'Agenzia del Demanio al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli, all'atto del passaggio di competenze seguito al processo di decentramento amministrativo avviato con decreto legislativo n. 112/98, in cui sono state affidate alla Regione le competenze relative alla gestione del demanio idrico, che comprende la determinazione e l'introito dei canoni di concessione, ma non la titolarità dei beni che è rimasta in capo allo Stato;

visto che in data 10/09/2013 il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli inviava al Settore Viabilità e Protezione Civile, via posta elettronica, la richiesta di presentare una istanza di concessione demaniale in sanatoria per l'opera in oggetto, ribadita in data 18/11/2013 e quindi con la lettera prot. n. 76903/DB14.12 del 23/12/2013;

vista la domanda di concessione demaniale in sanatoria presentata in data 5/02/2014 (a nostro prot. n. 7974 del 12/02/2014) dall'Ingegnere Giorgetta Jole Liardo, (omissis), in qualità di Dirigente del Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli, con sede in Via San Cristoforo n. 3 a Vercelli - C. F. 80005210028 - per il ponte a servizio della Strada Provinciale n. 66 sul Torrente Rovasenda, al confine con la Provincia di Biella, in Comune di Rovasenda (VC), comportante l'occupazione (*in proiezione*) di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, le domande presentate dagli Enti Pubblici sono esentate dalle pubblicazioni di rito per la presentazione di osservazioni, opposizioni o domande concorrenti;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 26/02/2014;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale", è esonerato dal pagamento del canone

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/08;

Visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della l.r. n. 44/2000;

Vista la l.r. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

determina

1. di concedere all'Amministrazione Provinciale di Vercelli, con sede in Via San Cristoforo n. 3 a Vercelli - C.F. 80005210028 - l'occupazione (*in proiezione*) delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa, per il ponte a servizio della Strada Provinciale n. 66 sul Torrente Rovasenda, al confine con la Provincia di Biella, in Comune di Rovasenda (VC), comportante l'occupazione (*in proiezione*) di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2032, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale", è esonerato dal pagamento della cauzione;

4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato

dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come “Regolamento regionale”, è esonerato dal pagamento del canone;

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il responsabile del settore
Roberto Crivelli